
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata




IL SEGRETARIO


Sig. Marcello Gugliotta



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giuseppe Drago




IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Aricò



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA


DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2803 del 13 DIC. 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 18 DIC. 2016

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta



DIREZIONE RISORSE UMANE


Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'elezione della componente elettiva dei comitati dei dipartimenti aziendali – Costituzione Commissione Elettorale Aziendale e indizione elezioni.

Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa Maria Schininà



Il Direttore della Struttura
Dr. Giovanni Tolomeo



Il 13 DIC. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dr. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Dr. Giuseppe Drago
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, dotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO



Su proposta della Direzione Risorse Umane che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del Dlgs 502/92 e ss.mm.ii, l'organizzazione e il funzionamento delle aziende è disciplinato con atto aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali e che, con l'atto aziendale, si intendono formalmente individuate ed istituite tutte le strutture operative.

Rilevato che con delibera n. 503 del 7.3.2016 è stato adottato l'Atto Aziendale di questa ASP come approvato D.A n. 213 del 16/02/2016;

Preso atto che, secondo quanto previsto dal citato Atto Aziendale, i Dipartimenti di questa Azienda sono i seguenti:

a) Dipartimenti dell'area territoriale

1. Dipartimento di prevenzione, strutturale
2. Dipartimento di prevenzione veterinario, strutturale
3. Dipartimento di salute mentale, strutturale
4. Dipartimento delle cure primarie, funzionale

b) Dipartimenti funzionali ospedalieri

1. Dipartimento di medicina
2. Dipartimento di oncologia
3. Dipartimento materno infantile
4. Dipartimento dell'emergenza
5. Dipartimento di chirurgia
6. Dipartimento dei servizi

Rilevato che organi del dipartimento sono :

- il Direttore di dipartimento
- il Comitato di dipartimento, organismo collegiale consultivo e propositivo che coadiuva il Direttore di dipartimento nelle sue funzioni;

Rilevato che con delibera n. 2455 del 2.11.2016 è stato approvato il "Regolamento dei dipartimenti";

Rilevato che al fine di attivare i nuovi dipartimenti si rende necessario nominarne gli organi;

Accertato che preliminarmente alla nomina del Direttore di Dipartimento che viene effettuata dal Direttore Generale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato, tra i Direttori delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento, giusto quanto previsto dall'art. 12 del citato regolamento, è la costituzione dei Comitati di Dipartimento;

Preso atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento, il Comitato è così composto:

- a) dal Direttore di Dipartimento;
- b) dai Direttori delle strutture complesse afferenti al dipartimento;
- c) dai Responsabili delle strutture semplici, in misura pari al 50% delle strutture complesse afferenti al dipartimento;
- d) dai dirigenti medici con incarico professionale nella misura di un terzo di cui al punto b);
- e) da una rappresentante del personale sanitario non medico,
- f) da un rappresentante del personale del comparto.

Rilevato che sono componenti di diritto:

- tutti i direttori di struttura complessa afferenti al Dipartimento;
- i dirigenti responsabili di struttura semplice se di numero inferiore o pari al 50% delle strutture complesse afferenti al dipartimento;

Rilevato che sono, invece, componenti di carica elettiva;

- i responsabili delle strutture semplici se il loro numero è superiore al 50% delle strutture complesse afferenti al dipartimento;

Ritenere eletti i dipendenti che per ciascun profilo professionale interessato, avranno ottenuto il maggiore numero di preferenze;

Precisare che per ogni Comitato di Dipartimento si procederà successivamente alla elezione, secondo il citato prospetto, dei responsabili delle strutture semplici, attualmente non nominati;

Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva al fine di garantire in tempi brevi la nomina dei rappresentanti in seno ai comitati di Dipartimento;



REGIONE SICILIA - ASSESSORATO SANITA'

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

RAGUSA



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

RAGUSA

Regolamento per l'elezione della componente elettiva dei comitati dei dipartimenti aziendali

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei componenti elettivi dei Dipartimenti Strutturali e Funzionali dell'ASP di Ragusa.

ART. 1 - Rappresentanza Elettiva all'interno del Comitato di Dipartimento

Ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento dei dipartimenti" approvato con delibera n. 2455 del 2.11.2016 il Comitato è così composto:

- a) Direttore di Dipartimento
- b) Direttori delle strutture complesse afferenti al dipartimento;
- c) Responsabili delle strutture semplici, in misura pari al 50% delle strutture complesse afferenti al dipartimento;
- d) Dirigenti medici con incarico professionale nella misura di un terzo di cui al punto b);
- e) Una rappresentante del personale sanitario non medico,
- f) Un rappresentante del personale del comparto.

In particolare sono componenti di diritto:

- tutti i direttori di struttura complessa afferenti al Dipartimento;
- i dirigenti responsabili di struttura semplice se di numero inferiore o pari al 50% delle strutture complesse afferenti al dipartimento.

Sono, invece, componenti di carica elettiva:

- i responsabili delle strutture semplici se il loro numero è superiore al 50% delle strutture complesse afferenti al dipartimento;
- i dirigenti medici con incarico professionale nella misura di un terzo di quella delle strutture complesse afferenti al dipartimento;
- un rappresentante del personale sanitario non medico;
- un rappresentante del personale del comparto.

Ove non sia possibile eleggere tutta la componente elettiva del Comitato di dipartimento, per mancanza all'interno del Dipartimento interessato del personale correlato, esso sarà costituito con la sua sola componente di diritto e/o con quella elettiva massima possibile. Qualora all'atto di approvazione del presente Regolamento non siano presenti tutte le figure professionali che partecipano di diritto al Comitato, si procederà successivamente alle necessarie integrazioni.

ART. 3 - Durata in carica

1. I rappresentanti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.
2. Nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di un componente eletto, subentra il primo dei non eletti fino alla scadenza del triennio;
3. Qualora la lista degli eletti sia esaurita si procede ad elezioni suppletive per la sostituzione del componente mancante.
4. I componenti eletti tramite le elezioni suppletive durano in carica fino alla scadenza del mandato triennale degli altri componenti eletti.

ART. 4 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo è individuato tra i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, assegnati formalmente ad una o più strutture del Dipartimento, appartenenti ad una delle rappresentanze del medesimo ruolo che concorre a costituire la componente elettiva del Comitato di Dipartimento.
2. Ove il Dipendente sia assegnato a strutture diverse di diversi dipartimenti, egli sarà considerato elettore ed eleggibile per uno solo di essi e, nella fattispecie, per quello dove detiene il numero maggior di ore di assegnazione.
3. Ove il dipendente sia assegnato a due strutture differenti di diversi dipartimenti per un pari numero di ore, egli dovrà optare per uno dei due dipartimenti, ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, almeno 15 giorni prima dalla data fissata per le votazioni, mediante apposita comunicazione da recapitarsi al presidente della Commissione elettorale.
4. Il personale che sia in stato di part-time per un numero di ore settimanali inferiore a 18, conserva esclusivamente il diritto all'elettorato attivo.
Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che alla data di svolgimento delle elezioni siano in posizione di comando presso altri enti o siano sospesi dal servizio o fruiscano di aspettativa senza assegni a qualsiasi titolo concessa.

ART. 5 - Indizione delle elezioni

1. Nella prima fase di attivazione del Dipartimento, le prime elezioni sono indette dal Direttore Generale, che nomina la Commissione Elettorale Aziendale la quale fissa il calendario delle elezioni con convocazione elettorale almeno 20 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.
2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento nei sessanta giorni antecedenti la data di cessazione del mandato dei rappresentanti elettivi, ed almeno 30 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.
3. Le votazioni devono essere svolte in una sola giornata dalle ore 9,00 alle 18,00.
4. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero degli elettori.
5. Il provvedimento di indizione dell'elezione deve essere affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda per i 20 giorni consecutivi antecedenti il giorno fissato per le elezioni e pubblicato sul sito Aziendale.

ART. 6 - Commissione Elettorale Aziendale.

1. Il Direttore Generale nomina la Commissione Elettorale Aziendale .
2. I componenti della Commissione sono tre di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario, e sono scelti tra i dirigenti e tra il personale appartenente alla categoria d), dipendenti dall'Azienda dell'area amministrativa .
3. La Commissione Elettorale provvede a :
 - a. acquisire dall'U.O.C Risorse Umane gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;
 - b. integrare, qualora risulti necessario, e sulla base di documentazione certa , gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;
 - c. pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, anche nel seggio elettorale, previa verifica degli stessi;
 - d. determinare l'ubicazione e la composizione del seggio elettorale;
 - e. gestire le attività di organizzazione dei seggi elettorali;
 - f. nominare e costituire il seggio elettorale;
 - g. decidere in merito ad eventuali /reclami ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni di voto;
 - h. espletare ogni altro adempimento o attività tendente ad assicurare il regolare e corretto svolgimento delle votazioni, che non sia demandato ad altri Organi o Soggetti dell'Azienda;
4. Le decisioni della Commissione Elettorale, sono assunte a maggioranza.
5. La Commissione, per ciascuna riunione, redige appositi verbali e li trasmette al Direttore Generale.
I componenti della commissione elettorale aziendale sono considerati a tutti gli effetti in servizio.
Gli elettori sono autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario per le votazioni.

ART. 7 - Seggio Elettorale

1. Il Seggio elettorale è composto da un Presidente e 2 scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario.
2. I componenti del seggio sono scelti tra il personale in servizio che non risulti incluso nell'elenco dei candidati da eleggere (elettorato passivo).
3. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno 2 componenti, fra i quali il Presidente e il segretario.
4. Il Presidente del seggio deve garantire il buon andamento ed imparzialità di tutte le operazioni di voto.

5. All'atto della costituzione del seggio il Presidente prende in consegna il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto e verifica la presenza delle cabine idonee ad assicurare e garantire la segretezza del voto, e prende in consegna l'urna dove devono essere deposte le schede.

6. Tutte le schede devono essere timbrate e vidimate dal presidente del seggio o da un componente da esso delegato.

ART. 8 - Operazioni di voto

1. Durante le operazioni di voto, il Presidente del seggio, o comunque il componente del seggio presente, dopo aver accertato l'identità personale dell'elettore e l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto, consegna al votante la scheda e lo invita a firmare sull'apposito elenco dei votanti.

2. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto e ciascun elettore può esprimere una sola preferenza limitatamente all'ambito del ruolo e categoria cui lo stesso appartiene.

3. Tutti i dipendenti dell'Azienda assegnati al Dipartimento interessato sono titolari di elettorato attivo e passivo nel rispettivo ruolo di appartenenza e della rappresentanza da eleggere.

4. Non sono eleggibili alle rappresentanze di cui al presente Regolamento i dipendenti che abbiano subito in via definitiva sanzioni disciplinari.

5. Non sono altresì eleggibili i componenti di diritto del Comitato di Dipartimento.

ART. 9 - Scrutinio delle schede

1. Lo scrutinio delle schede avviene presso il seggio elettorale, è aperto al pubblico e prosegue senza interruzione fino alla sua conclusione.

2. L'attribuzione dei voti è effettuata dal Presidente, il quale, in caso di contestazione, prima di attribuire il voto sente gli scrutatori.

3. Non vengono attribuiti i voti derivanti da schede nulle.

4. Sono dichiarate nulle le schede che presentino segni che facciano ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, ovvero abbia espresso più di una preferenza o una preferenza ad un candidato non eleggibile.

ART. 10 - Ratifica delle elezioni e proclamazione degli eletti

1. Risultano eletti per ciascuna delle componenti elettive, il candidato o i candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti validamente espressi nel limite massimo delle componenti di rappresentanza all'interno del comitato di dipartimento.

2. A parità di voti risulta eletto il candidato che ha maggiore anzianità di servizio presso l'ASP di Ragusa e in caso di ulteriore parità quello più giovane in età.

3. Il Presidente del seggio, ultimate le operazioni di scrutinio procede alla formazione della graduatoria dei dipendenti votati in ciascun Dipartimento e quindi trasmette i verbali delle votazioni, debitamente sottoscritti da tutti i componenti e in duplice copia, al Direttore Generale che con atto deliberativo provvede alla proclamazione degli eletti e alla nomina di comitati.

4. L'atto deliberativo di proclamazione degli eletti e di nomina dei comitati viene pubblicato entro 2 giorni dalla sua adozione all'Albo on line dell'Azienda e sul sito internet aziendale.

5. Contro la proclamazione degli eletti è ammesso reclamo motivato da parte di chi detenga il diritto all'elettorato attivo e/o passivo.

6. Il reclamo deve essere presentato alla commissione Elettorale Aziendale entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo.

7. La commissione decide nei 15 giorni successivi dandone immediata notifica all'interessato

8. La decisione del Direttore Generale assunta ai sensi di quanto deciso dalla Commissione elettorale non è ulteriormente ricorribile.

ART. 11 - Validità temporale

1. Il presente regolamento ha validità dal momento della sua approvazione con atto del Direttore Generale, e potrà essere modificato o integrato a seguito di modifiche dell'Atto Aziendale, o di modifiche intervenute per legge.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme dell'ordinamento giuridico in materia di elezioni.

- i dirigenti medici con incarico professionale nella misura di un terzo di quella delle strutture complesse afferenti al dipartimento;
- un rappresentante del personale sanitario non medico;
- un rappresentante del personale del comparto.

Rilevato che per individuare i rappresentanti elettivi dei profili professionali che devono far parte del Comitato si rende necessario procedere ad apposite elezioni, distinte per profili professionali, tra il personale appartenente ai medesimi profili per ogni dipartimento, secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento, allegato al presente atto deliberativo in parte integrante;

Che a tal fine si rende necessario costituire apposita commissione elettorale che sovrintenda a tutte le operazioni elettorali e che deve essere composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario

Presidente:..... *Avv. G. TOLOMEO*
 Componente:..... *M. LAURICENT*
 Segretario:..... *S. MORICA*

Ritenuto che il calendario delle elezioni sarà fissato dalla commissione di cui sopra;

Rilevato che allo stato attuale non risultano ancora affidati gli incarichi di responsabile di struttura semplice ragione per cui, per ogni Comitato di Dipartimento, si procederà successivamente alla elezione degli stessi;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad indire apposite elezioni fra i dipendenti interessati per la elezione in ogni dipartimento dei componenti del Comitato, dei dirigenti medici con incarico professionale, dei rappresentanti del personale sanitario non medico e dei rappresentanti del personale del comparto ed esclusione dei dirigenti responsabili di struttura semplice.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

Approvare il regolamento per l'elezione della componente elettiva dei comitati di dipartimento aziendali allegato in uno alla presente delibera;

Costituire al fine di sovrintendere a tutte le operazioni elettorali e secondo le modalità indicate nel citato regolamento, apposita Commissione elettorale nel modo di seguito indicato:

Presidente:..... *Avv. G. TOLOMEO*
 Componente:..... *M. LAURICENT*
 Segretario:..... *S. MORICA*

Procedere ad indire apposite elezioni finalizzate alla costituzione in ogni dipartimento dei rispettivi Comitati, fra i dipendenti interessati per la elezione quali componenti del Comitato, secondo il calendario che verrà fissato dalla Commissione Elettorale Aziendale;

Dare atto che per ogni Comitato di Dipartimento dovranno essere eletti, secondo quanto indicato nel prospetto allegato alla presente delibera i seguenti:

- i responsabili delle strutture semplici se il loro numero è superiore al 50% delle strutture complesse afferenti al dipartimento;
- i dirigenti medici con incarico professionale nella misura di un terzo di quella delle strutture complesse afferenti al dipartimento;
- un rappresentante del personale sanitario non medico
- un rappresentante del personale del comparto

